

**Verbale di Accordo
Il giorno 28-05-2021.**

**tra
Poste Italiane S.p.A.
e**

Delegazione Sindacale Regionale Lombardia

Il giorno 28-05-2021 si è tenuto un incontro tra la Società Poste Italiane S.p.A. e la Delegazione Sindacale Regionale territorialmente competente per la Lombardia, avente ad oggetto, la definizione delle domande di trasferimento volontario in ambito provinciale e regionale in attuazione dell'espresso rinvio effettuato dall'accordo nazionale del 4 maggio 2021.

Premesso che

- L'accordo nazionale del 04-05-2021 (punto 13) rinvia ad incontri territoriali per la regolamentazione delle domande di trasferimento volontario in ambito provinciale e regionale.
- In tale contesto le Parti ritengono opportuno definire i processi condivisi di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C, nonché di livello B nell'ambito della stessa Direzione/Divisione di appartenenza e di medesimo profilo professionale e/o mestiere;
- Con riferimento al personale inquadrato al livello B, l'Azienda, nell'esaminare le domande di trasferimento presentate, terrà conto delle azioni pianificate di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;

Si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo

MOBILITA' PROVINCIALE

1. Le domande di trasferimento volontario per la mobilità provinciale potranno essere presentate dal 7 gennaio al 21 gennaio di ogni anno.
Con specifico riferimento all'anno 2021 le domande di trasferimento dovranno essere presentate nel periodo dal 1 al 10 giugno.

Alla mobilità Provinciale, possono partecipare le risorse a tempo indeterminato in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente di un'anzianità di servizio non inferiore a **3 mesi**

Per il personale con contratto di apprendistato l'anzianità di servizio e la permanenza nella sede di ultima assegnazione non possono essere inferiori a 18 mesi

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il requisito minimo di anzianità e di permanenza non sarà oggetto di riproporzionamento.

Prescinde dai suddetti criteri il personale di cui **all'allegato 1 "condizioni particolari" punti 1 e 2.**

2. Ciascuna risorsa potrà presentare un'unica domanda di trasferimento per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito del proprio settore di appartenenza, per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione della domanda ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione (le aggregazioni saranno comunicate dall'Azienda alle OO.SS. nazionali ai sensi del punto 2 dell'accordo nazionale del 4.5.21).

In caso di adibizione a mansioni diverse non rientranti nella medesima aggregazione successivamente alla presentazione dell'istanza di trasferimento, la relativa domanda sarà priva di efficacia, ferma restando la possibilità per il lavoratore interessato di presentare una nuova istanza, riferita alle nuove mansioni, a partire dall'anno successivo.

3. Le domande avranno validità per un anno e dovranno essere presentate tramite il modulo di domanda **Allegato A** e inviate ai numeri di fax della funzione Risorse Umane della struttura di propria assegnazione dettagliati **nell'Allegato B.**

4. per la mobilità provinciale il personale appartenente al Settore Mercato Privati, potrà indicare in ordine di preferenza, 3 (tre) sedi di preferenza rispetto a quella di assegnazione; il personale applicato al Settore Posta Comunicazione e Logistica 3 (tre) CD/CS/CO della provincia; il personale appartenente ad altre funzioni aziendali fino a 3 sedi rispetto a quella di assegnazione.
5. Ai fini della mobilità provinciale, per le filiali che insistono nella stessa provincia (Brescia 1 e 2 – Bergamo 1 e 2 - Mi 1 2 3 4 5 – Varese/Busto – Monza Brianza), in caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle domande provenienti dalla medesima Filiale.
Inoltre, qualora le Filiali insistano su due province (Filiali di Monza Brianza – Milano 2 Nord e Milano 5 Est), le domande di trasferimento verso uffici della filiale di appartenenza saranno sempre considerate quale mobilità provinciale, con riferimento alla provincia dell'UP richiesto. Si precisa che sarà sempre considerata provinciale la domanda verso UP della provincia ove ha sede l'UP di assegnazione, indipendentemente dalla Filiale di appartenenza.
6. Poiché la mobilità provinciale è propedeutica alla mobilità regionale, in caso di produzione di entrambe le domande, l'avvenuto trasferimento nell'ambito della mobilità provinciale rende nulla la domanda di mobilità regionale.
7. Sulla base delle domande presentate sarà stilata (secondo i criteri di cui **all'allegato 2 "graduatorie e punteggi"**) un'unica graduatoria, comprendente il personale full time e part time, per ciascuno degli ambiti di cui al precedente punto 2 e per la relativa aggregazione di mansioni.
8. Entro il 10 febbraio di ciascun anno l'Azienda pubblicherà le graduatorie delle domande di trasferimento; per l'anno 2021 le graduatorie saranno pubblicate entro il mese di giugno.
A valle della pubblicazione, le risorse interessate potranno, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse, inviare **a mezzo fax al numero 0272570019** osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa.
L'Azienda provvederà, entro i successivi cinque giorni lavorativi, alla valutazione delle richieste e all'eventuale aggiornamento degli elenchi.
9. Le nuove graduatorie diventeranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi ed avranno validità fino alla pubblicazione delle successive. Le graduatorie relative all'anno 2022 cesseranno di avere efficacia alla data del 31/12/2022 in coerenza con il periodo di vigenza del presente accordo.
10. I trasferimenti saranno effettuati secondo l'ordine decrescente di punteggio della graduatoria di riferimento.

Nell'ambito della mobilità provinciale della Divisione Mercato Privati i dipendenti eccedenti in conseguenza della nuova classificazione degli Uffici Postali del 2020, qualora partecipino alla stessa mobilità, avranno prelazione rispetto alle sedi richieste.

Resta fermo che, qualora non partecipino alla mobilità provinciale o non siano trasferiti, la gestione della ricollocazione sarà approfondita nell'ambito dell'incontro previsto dall'accordo regionale del 20 novembre 2020

11. L'effettivo trasferimento è subordinato alla sussistenza della piena idoneità alle mansioni - anche con riferimento all'utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali previsti per la specifica prestazione lavorativa nonché alle relative modalità di svolgimento - cui la richiesta di trasferimento si riferisce che dovrà sussistere alla data di efficacia prevista per il trasferimento medesimo. Le Parti convengono, inoltre, che il personale della funzione PCL addetto al recapito che risulti non idoneo all'utilizzo del motomezzo potrà indicare unicamente Centri di Distribuzione in cui, per le attività di recapito, siano utilizzati esclusivamente automezzi.
12. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato:
 - al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento medesimo, della risorsa interessata. Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013 del 30 luglio 2015 e del 19 giugno 2018);



- all'eventuale accettazione da parte del lavoratore in regime part time della modifica dell'articolazione oraria della prestazione di lavoro, in coerenza con le esigenze dell'ufficio di destinazione
13. In via eccezionale, per ragioni documentate, sarà facoltà del lavoratore richiedere il differimento dell'effettivo spostamento senza oneri per l'Azienda - fino ad un massimo di 3 mesi dalla data comunicata.

L'azienda si riserva di differire fino ad un massimo di 3 mesi l'effettivo spostamento definitivo del personale trasferito alle nuove sedi di lavoro. In tal caso le parti concordano che in via eccezionale non trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento di trasferta attualmente previste dall'art. 40 del CCNL vigente.

14. Il personale che intenda rinunciare alla mobilità, dovrà comunicarlo formalmente alla propria funzione Risorse Umane di appartenenza che provvederà ad inoltrarla alla struttura di Macro Area Risorse Umane Nord Ovest, entro e non oltre due giorni dalla data in cui il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento.
- Alla ricezione della comunicazione di rinuncia, si procederà all'eliminazione dall'elenco.

MOBILITA' REGIONALE

15. Le domande di trasferimento volontario per la mobilità regionale potranno essere presentate dal 7 gennaio al 21 gennaio di ogni anno.
- Con specifico riferimento all'anno 2021 le domande di trasferimento dovranno essere presentate nel periodo dal 1 al 10 giugno.

Alla mobilità Regionale, possono partecipare le risorse a tempo indeterminato in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente di un'anzianità di servizio non inferiore a 3 mesi

Per il personale con contratto di apprendistato l'anzianità di servizio e la permanenza nella sede di ultima assegnazione non possono essere inferiori a 18 mesi

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il requisito minimo di anzianità e di permanenza non sarà oggetto di riproporzionamento.

Prescinde dai suddetti criteri il personale di cui **all'allegato 1 "condizioni particolari" punti 1 e 2.**

16. Tutte le domande di trasferimento dovranno essere presentate da parte degli interessati mediante l'applicativo messo a disposizione dall'Azienda al quale sarà possibile accedere attraverso apposito link:

<https://webpers1a.rete.poste/AccordiMobilitaPortale>
se si accede da postazione aziendale:

<https://MobilitaWeb.posteitaliane.it/>
se non si accede da postazione aziendale:

I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno richiedere l'inserimento a sistema della domanda tramite la Macro Area Risorse Umane Nord Ovest cui andrà trasmesso il modulo di partecipazione datato e firmato via mail agli indirizzi mail indicati nello stesso allegato (**vd Allegato C**)

17. Il lavoratore potrà presentare un'unica domanda di trasferimento **per ciascun anno** esclusivamente nell'ambito del proprio settore di appartenenza e per una sola provincia appartenente alla regione di assegnazione, per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell'istanza ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nelle aggregazioni che saranno comunicate dall'Azienda alle OO.SS. nazionali ai sensi del punto 2 dell'accordo nazionale del 4.5.21.

In caso di adibizione a mansioni diverse non rientranti nella medesima aggregazione successiva alla presentazione dell'istanza di trasferimento, la relativa domanda sarà priva di efficacia, ferma restando la possibilità per il lavoratore interessato di presentare una nuova istanza, riferita alle nuove mansioni, a partire dall'anno successivo.



18. Le domande avranno validità per un anno
19. Sulla base delle domande presentate sarà stilata (secondo i criteri di cui **all'allegato 2 "graduatorie e punteggi"**) un'unica graduatoria per provincia, comprendente il personale full time e part time, per ciascuno degli ambiti di cui al precedente punto 17 e per la relativa aggregazione di mansioni.
20. Entro il 10 febbraio di ciascun anno l'Azienda pubblicherà le graduatorie - delle domande di trasferimento; per l'anno 2021 le graduatorie saranno pubblicate entro il mese di giugno. A valle della pubblicazione, le risorse interessate potranno, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse, inviare **a mezzo fax numero 0272570019** osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. L'Azienda provvederà, entro i successivi cinque giorni lavorativi, alla valutazione delle richieste e all'eventuale aggiornamento degli elenchi.
21. le nuove graduatorie diventeranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi ed avranno validità fino alla pubblicazione delle successive. Le graduatorie relative all'anno 2022 cesseranno di avere efficacia alla data del 31/12/2022 in coerenza con il periodo di vigenza del presente accordo.
22. ai sensi dell'accordo nazionale del 4.5.21 (Punto 14) i fabbisogni riservati allo scorrimento delle graduatorie di mobilità regionale saranno resi noti da parte dell'Azienda con cadenza semestrale nei mesi di febbraio e di settembre di ciascun anno.
In relazione alle esigenze tecnico organizzative, per ciascun semestre, l'Azienda potrà indicare le disponibilità o in maniera indifferenziata o distinte per il personale part time e full time.
23. I Lavoratori inseriti utilmente nelle graduatorie provinciali (per la mobilità regionale), divenute definitive alla data di pubblicazione, potranno accedere all'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Azienda e visualizzare le sedi disponibili nell'ambito della provincia opzionata in fase di presentazione della domanda di trasferimento per il relativo anno; i medesimi avranno inoltre evidenza della propria posizione nella graduatoria verso la provincia medesima.

Il singolo lavoratore potrà, tramite l'applicativo, indicare in ordine di priorità gli uffici di eventuale interesse, riportando nell'apposito spazio da un minimo di un ufficio ad un massimo del numero complessivo degli uffici disponibili nell'ambito della provincia richiesta.

Laddove il lavoratore non opzioni alcuna scelta oppure non acceda all'applicativo nei termini previsti, si considererà rinunciatario relativamente alle disponibilità aziendali rese note nel singolo semestre, ferma restando la sua collocazione utile in graduatoria - nei limiti della validità di quest'ultima - e la possibilità di effettuare un'eventuale successiva scelta in relazione alle nuove disponibilità che l'Azienda renderà note nel semestre successivo.

L'applicativo consente inoltre di formalizzare l'eventuale rinuncia al trasferimento.


In caso di indicazione dell'ordine di priorità solo per alcune delle sedi disponibili nell'ambito della provincia, il dipendente verrà considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate.

In seguito alla chiusura dell'applicativo, la scelta espressa da ciascun lavoratore diventerà irrevocabile con la conseguenza che eventuali rinunce che dovessero pervenire successivamente non saranno prese in considerazione.

In tal senso, l'Azienda provvederà a dare esplicita evidenza della irrinunciabilità del trasferimento conseguente alla scelta effettuata attraverso l'applicativo informatico dedicato.

Entro 10 giorni dalla chiusura della fase di scelta degli uffici, l'applicativo procederà autonomamente all'associazione tra le sedi disponibili ed i singoli lavoratori, sulla base del relativo posizionamento in graduatoria e delle priorità dai medesimi espresse.

L'associazione della sede al singolo lavoratore determina automaticamente il trasferimento del lavoratore che risulti pienamente idoneo alla mansione, indipendentemente dalla situazione di organico della sede di provenienza.




In coerenza con le previsioni di cui al vigente CCNL, la condotta del lavoratore che, in seguito all'associazione della sede per la quale aveva espresso interesse, non prenda servizio presso l'Ufficio di trasferimento potrà essere valutata dall'Azienda ad ogni effetto di legge e di contratto.

24. L'effettivo trasferimento è subordinato alla sussistenza della piena idoneità alle mansioni - anche con riferimento all'utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali previsti per la specifica prestazione lavorativa nonché alle relative modalità di svolgimento - cui la richiesta di trasferimento si riferisce che dovrà sussistere al momento della scelta dell'ufficio di destinazione (intendendosi per tale il 7° giorno antecedente all'apertura dell'applicativo utile ad indicare le sedi di preferenza), nonché alla data di efficacia prevista per il trasferimento medesimo. Le Parti convengono, inoltre, che il personale della funzione PCL addetto al recapito che risulti non idoneo all'utilizzo del motomezzo potrà indicare - attraverso l'applicativo - unicamente Centri di Distribuzione della provincia opzionata in fase di presentazione della domanda di mobilità regionale in cui, per le attività di recapito, siano utilizzati esclusivamente automezzi.
25. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato:
- al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento medesimo, della risorsa interessata. Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013 del 30 luglio 2015 e del 19 giugno 2018);
 - all'eventuale accettazione da parte del lavoratore in regime part time della modifica dell'articolazione oraria della prestazione di lavoro, in coerenza con le esigenze dell'ufficio di destinazione
26. In via eccezionale, per ragioni documentate, sarà facoltà del lavoratore richiedere il differimento dell'effettivo spostamento – senza oneri per l'Azienda - fino ad un massimo di 3 mesi dalla data comunicata.

L'azienda si riserva di differire fino ad un massimo di 3 mesi l'effettivo spostamento definitivo del personale trasferito alle nuove sedi di lavoro. In tal caso le parti concordano che in via eccezionale non trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento di trasferta attualmente previste dall'art. 40 del CCNL vigente.

Il presente accordo avrà validità per gli anni 2021 e 2022 ferme restando eventuali intese e/o chiarimenti nazionali che dovessero sopravvenire con effetti regolatori novativi sulla materia.



POSTE ITALIANE S.p.A.	FIRMA
Francesco Romeo	<i>Francesco Romeo</i>
Roberto Regianini	<i>Roberto Regianini</i>

OO.SS.		
NOMINATIVO	SIGLA	FIRMA
1. Raffaele Roscigno	SLP CISL	Originale firmato
2. Antonio Rizzo	SLP CISL	Originale firmato
3. Giusy Greco	SLP CISL	Originale firmato
4. Roberto Puddu	SLP CISL	Originale firmato
5. Giovanni Fagone	SLC CGIL	
6. Agostino Auricchio	SLC CGIL	
7. Daniel Litrico	SLC CGIL	
8. Morwenna Di Benedetto	SLC CGIL	
9. Leonardo Benevento	UIL POSTE	Originale firmato
10. Giovanni Agnello	UIL POSTE	Originale firmato
11. Vincenzo Cutaia	UIL POSTE	Originale firmato
12. Salvatore Trazzera	FAILP CISAL	Originale firmato
13. Ermes Moretti	FAILP CISAL	Originale firmato
14. Fabrizio Fiore	FAILP CISAL	Originale firmato
15. Girolamo Alonge	CONFSAL COM.	Originale firmato
16. Salvatore Baglieri	CONFSAL COM.	Originale firmato
17. Antonio Esposto	FNC UGL COM.	Originale firmato

ALLEGATO 1 "condizioni particolari"
(all'accordo regionale Lombardia del 28.5.2021)

- 1) Le Parti convengono che il personale affetto da patologie di particolare gravità di cui all'art. 41 del vigente CCNL o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti ai punti 1 (per la mobilità provinciale) e 15 (per la mobilità regionale) del presente accordo regionale e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri sopra individuati.
- 2) Analogo trattamento verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente "more uxorio" affetti da grave patologia di cui all'art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate. Del pari, saranno valutate dall'Azienda, indipendentemente dai requisiti di cui ai punti 1 (per la mobilità provinciale) e 15 (per la mobilità regionale) dell'accordo regionale, le richieste di trasferimento presentate del personale con figli, fiscalmente a carico almeno al 50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come "croniche ed invalidanti" dal Ministero della Salute - ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279 - certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile per i figli minorenni e nella misura almeno pari all'85% per i figli maggiorenni.
- 3) L'Azienda si impegna a porre particolare attenzione ai casi di dipendenti che siano vittime di reati penali, ivi inclusi quelli di genere, accertati da provvedimento giudiziario o in corso di accertamento per i quali si determini una incompatibilità ambientale, individuando le opportune soluzioni gestionali, tra cui prioritariamente l'applicazione temporanea presso una sede indicata dal dipendente. Laddove le condizioni - adeguatamente documentate - che hanno determinato l'esigenza di applicare temporaneamente il lavoratore/lavoratrice presso altra sede rispetto a quella di assegnazione perdurino per un periodo almeno pari a 12 mesi, l'Azienda procederà al trasferimento dell'interessato/a presso la medesima sede.
- 4) In coerenza con quanto previsto dall'art. 38, lettera A), punto XIV, ultimo capoverso del vigente CCNL, l'Azienda conferma che terrà conto delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle Forze Armate o di Polizia (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza).

In caso di eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese dal lavoratore all'atto della presentazione dell'istanza di mobilità volontaria non si darà corso al trasferimento e l'interessato non potrà presentare domanda di mobilità per i tre anni successivi, ferma restando da parte dell'Azienda la valutazione della condotta del dipendente ad ogni effetto di legge e di contratto.



GRADUATORIE E PUNTEGGI

Le domande di trasferimento, per gli stessi settori professionali, per uguale livello inquadramentale e per il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale), saranno prese in considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda:

a) punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:

b.1) Condizioni familiari

b. 1.1. famiglia monoparentale	punti 10
b. 1.2. coniuge o in assenza primo figlio	punti 7
b. 1.3. ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
b. 1.4. ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
b. 1.5 famiglia monoparentale (affidamento congiunto)	punti 5
b. 1.6. genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio minore nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio minore nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento esclusivo del figlio minore di età ed al dipendente vedovo con prole minore di 18 anni;
- il punteggio di cui al punto b. 1.5 compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento congiunto del figlio minore di età;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. e b.1.5. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.6. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

b.2) Anzianità

- per ogni anno di anzianità di servizio **punti 1,5**

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Le frazioni di anno almeno pari a 6 mesi vengono computate come anni completi.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.

b.3) Presenza in servizio

- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo obbligatorio di maternità e paternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata; permessi sindacali RSU e RLS previsti dalla Legge 300/1970, permessi per decesso/grave infermità di cui all'art. 34, commi da VI a X del vigente CCNL, permessi per donazione di sangue e di emocomponenti, donazione di midollo osseo, donazione di organo, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19, nonché periodi di assenza equiparati per legge a ricovero ospedaliero per i lavoratori in condizioni di fragilità, fattispecie di assenza direttamente riconducibili all'emergenza COVID 19 per le quali sia stato previsto, nell'ambito degli Accordi del 30 aprile 2020 e del 21 dicembre 2020 il ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, permessi a recupero retribuiti di cui all'Accordo del 30 aprile 2020) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni

punti 15

Il periodo di franchigia è ridotto a 8 giorni per il personale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbia maturato un'anzianità di servizio inferiore ad un anno.

Con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia, il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:

- dal sedicesimo al ventesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 0,50 punti per ciascun giorno;
- dal ventunesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno.

Per il personale con anzianità di servizio inferiore ad un anno al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:

- dal nono al dodicesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 0,50 punti per ciascun giorno;
- dal tredicesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno.

A tal fine saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia i periodi di ricovero ospedaliero, documentati da certificazione medica rilasciata dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero, nonché i periodi di prognosi che vi si riconnettono, parimenti documentati dalla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero, nel limite massimo di 10 giorni per ciascun ricovero fino ad un massimo di 2 eventi all'anno.

* * *

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

Eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese dal lavoratore all'atto della presentazione dell'istanza di mobilità volontaria regolata dal presente accordo, anche al fine della valorizzazione del proprio punteggio, determineranno l'estromissione del medesimo dalla relativa graduatoria e l'impossibilità di presentare domanda di mobilità per i tre anni successivi, ferma restando da parte dell'Azienda la valutazione della condotta del dipendente ad ogni effetto di legge e di contratto.



DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN AMBITO PROVINCIALE – ANNO 2021 LOMBARDIA

(da presentare dal 01 giugno 2021 al 10 giugno 2021)

Si rammenta che l'inserimento in graduatoria della domanda di trasferimento - ad eccezione di quanto previsto per le patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL - è subordinata al possesso dei requisiti previsti al punto 1 dell'Accordo sindacale regionale del 28 maggio 2021. In particolare tali requisiti, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020, sono: anzianità di servizio non inferiore a 3 mesi, (per il personale con contratto di apprendistato l'anzianità di servizio e la permanenza nella sede di ultima assegnazione non possono essere inferiore a 18 mesi)

A: da personalizzare

N° fax

Cognome e Nome _____ n° matricola _____

nato a _____ il _____ recapito cellulare _____

indirizzo email (aziendale o personale) _____

Struttura di appartenenza: MP, MIPA, Bancoposta PCL, DTO e Corporate

Ufficio di appartenenza _____

Figura Professionale _____

Sedi richieste*:
 1- _____
 2- _____
 3- _____

(*per PCL: CD/ CS/ CO)

CONDIZIONI FAMILIARI AL 31 DICEMBRE 2020

Coniugato/a–Unito/a civilmente Celibe/Nubile Vedovo/a Divorziato/a Legalmente Separato/a

Convivente more uxorio con figli riconosciuti da entrambi

N° Figli fino a 8 anni	
N° Figli da 9 a 18 anni	
N° Genitori fiscalmente a carico*	

* per familiare "fiscalmente a carico" si intende il familiare convivente che non dispone di un reddito proprio superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili

Famiglia monoparentale (affidamento congiunto)	
Famiglia monoparentale (affidamento esclusivo)	

AM

Si ricorda che per famiglia monoparentale si intende:

- Unico genitore che ha riconosciuto il/i figlio/i nei modi previsti dall'art. 254 cod. civ.
- Unico genitore che ha adottato il/i figlio/i nei modi consentiti dalla legge
- Divorziato o legalmente separato con affidamento del/dei figlio/i minore/i
- Vedovo/a con prole di età inferiore a 18 anni

Avvertenza: nel caso in cui vengano compilati i campi "Coniugato/a-Unito/a civilmente" o "Convivente more uxorio con figli riconosciuti da entrambi" non sarà possibile valorizzare il campo "Famiglia monoparentale"

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni sopra rese e riferite alla propria situazione familiare al 31 dicembre 2020 corrispondono a verità. Il/la sottoscritto/a è, inoltre, consapevole che:

- Poste Italiane si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la documentazione per constatare la veridicità della situazione familiare dichiarata;
- eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese nell'atto di presentazione della domanda; ferma restando da parte dell'Azienda la valutazione della condotta ad ogni effetto di legge e di contratto, determineranno l'estromissione del medesimo dalla graduatoria e l'impossibilità di presentare domanda di mobilità per i successivi tre anni.

ART. 41 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane 30 novembre 2017

- Il/la sottoscritto/a dichiara di essere affetto da una delle patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato).
N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 1 e all'allegato 2 dell'Accordo sindacale regionale del 28-5-2021.
- Il/la sottoscritto/a dichiara la presenza nell'ambito del proprio nucleo familiare di figli conviventi, coniuge/unito civilmente o convivente "more uxorio" affetti da patologia elencata all'art. 41 del CCNL (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato).
N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 1 e all'allegato 2 dell'Accordo sindacale regionale del 28-5-2021.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di avere figli, fiscalmente a carico almeno al 50% per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come "croniche ed invalidanti" dal Ministero di Salute – ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001 n. 296 e dal DM 18 maggio 2001 n. 279 – certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile per i figli minorenni e nella misura almeno pari al 85% per i figli maggiorenni (inviare la documentazione attestante quanto dichiarato a mezzo raccomandata).
N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 1 e all'allegato 2 dell'Accordo sindacale regionale del 28-5-2021.

Il/la sottoscritto/a è informato che il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle domande di trasferimento volontario in ambito provinciale, come previsto nell'accordo sindacale regionale del 28-5-2021 e, pertanto, autorizza il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679/UE), anche in relazione alla possibile pubblicazione dei dati comuni negli elenchi di cui all'accordo sindacale citato.

Cognome e Nome _____ (indicare per esteso)

(firma del richiedente)

_____/_____/_____
(gg) (mm) (aaaa)
data della presentazione della domanda

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l'accordo sindacale del 28-5-2021.

**TRASFERIMENTO IN AMBITO PROVINCIALE – ANNO 2021
LOMBARDIA**

**NUMERI DI FAX CUI INVIARE LA DOMANDA DI
MOBILITA' PROVINCIALE**

DIVISIONE	STRUTTURA	NR. FAX
MP	FILIALE BERGAMO 1	06 98686788
	FILIALE BERGAMO 2	035 4532222 – 06 98682737
	FILIALE BRESCIA 1	030 2913003
	FILIALE BRESCIA 2	030 2913237
	FILIALE BUSTO ARSIZIO	06 98683224
	FILIALE COMO	06 98688007
	FILIALE CREMONA	06 98688515
	FILIALE LECCO	06 98688007
	FILIALE LODI	0698689934
	FILIALE MANTOVA	06 98684862
	FILIALE MILANO 1 CITTÀ	02 72482040
	FILIALE MILANO 2 NORD	06 98680310
	FILIALE MILANO 3 SUD	02 53570650
	FILIALE MILANO 4 OVEST	02 48945215
	FILIALE MILANO 5 EST	06 98686392
	FILIALE MONZA	039 2805203 – 039 2805205
	FILIALE PAVIA	06 98682896
	FILIALE SONDRIO	06 98680533
FILIALE VARESE	0332 246023	
PCL	RAM 1 LO	02 48065213
	RAM 2 LO	02 21769091
	RAM 3 LO	06 98683109
	RAM 4 / CO BS	06 98680200
	RAM 5 LO	06 98683146
	CS ROSERIO	06 98685008
	CS BORROMEO	06 98681796

DTO, CORPORATE, MIPA e BANCOPOSTA

02 72570019

MK R

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE – ANNO 2021 REGIONE LOMBARDIA

(da presentare dal 01 giugno 2021 al 10 giugno 2021)

Modulo da utilizzare esclusivamente da parte dei dipendenti che non possono accedere ad una postazione all'interno della propria sede di lavoro.

Avvertenza: si ricorda che i termini di presentazione della domanda per l'anno 2021 decorrono dal 01 giugno 2021 al 10 giugno 2021. Ai dipendenti che presentano la domanda tramite MARU si suggerisce di far pervenire in tempo utile la domanda.

Si rammenta che l'inserimento in procedura della domanda di trasferimento - ad eccezione di quanto previsto per le patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL - è subordinata al possesso dei requisiti previsti al punto 15 dell'Accordo sindacale regionale del 28 maggio 2021. In particolare tali requisiti, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020 sono: anzianità di servizio non inferiore a 3 mesi, (per il personale con contratto di apprendistato l'anzianità di servizio e la permanenza nella sede di assegnazione non possono essere inferiore a 18 mesi.

A: Macro Area Risorse Umane Nord Ovest - Lombardia

indirizzi mail:

- per il personale di MP, MIPA, Bancoposta:
MARU.NO.MOBILITAMP@posteitaliane.it
- per il personale PCL, DTO e Corporate:
MARU.NO.MOBILITAPCL@posteitaliane.it

Cognome e Nome _____ n° matricola _____
nato a _____ il _____ recapito cellulare _____
indirizzo email (aziendale o personale) _____

PROVINCIA RICHIESTA (non deve essere indicato il Comune)

CONDIZIONI FAMILIARI AL 31 DICEMBRE 2020

Coniugato/a–Unito/a civilmente Celibe/Nubile Vedovo/a Divorziato/a Legalmente Separato/a

Convivente more uxorio con figli riconosciuti da entrambi

N° Figli fino a 8 anni	
N° Figli da 9 a 18 anni	
N° Genitori fiscalmente a carico*	

* per familiare "fiscalmente a carico" si intende il familiare convivente che non dispone di un reddito proprio superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili

Famiglia monoparentale (affidamento congiunto)	
Famiglia monoparentale (affidamento esclusivo)	

MC

Si ricorda che per famiglia monoparentale si intende:

- Unico genitore che ha riconosciuto il/i figlio/i nei modi previsti dall'art. 254 cod. civ.
- Unico genitore che ha adottato il/i figlio/i nei modi consentiti dalla legge
- Divorziato o legalmente separato con affidamento del/dei figlio/i minore/i
- Vedovo/a con prole di età inferiore a 18 anni

Avvertenza: nel caso in cui vengano compilati i campi "Coniugato/a-Unito/a civilmente" o "Convivente more uxorio con figli riconosciuti da entrambi" non sarà possibile valorizzare il campo "Famiglia monoparentale"

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni sopra rese e riferite alla propria situazione familiare al 31 dicembre 2020 corrispondono a verità. Il/la sottoscritto/a è, inoltre, consapevole che:

- Poste Italiane si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la documentazione per constatare la veridicità della situazione familiare dichiarata;
- eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese nell'atto di presentazione della domanda, ferma restando da parte dell'Azienda la valutazione della condotta ad ogni effetto di legge e di contratto, determineranno l'estromissione del medesimo dalla graduatoria e l'impossibilità di presentare domanda di mobilità per i successivi tre anni.

ART. 41 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane 30 novembre 2017

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere affetto da una delle patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato).

N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 15 e all'allegato 2 dell'Accordo sindacale regionale del 28-5-2021.

Il/la sottoscritto/a dichiara la presenza nell'ambito del proprio nucleo familiare di figli conviventi, coniuge/unito civilmente o convivente "more uxorio" affetti da patologia elencata all'art. 41 del CCNL (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato).

N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 15 e all'allegato 2 dell'Accordo sindacale regionale del 28-5-2021.

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere figli, fiscalmente a carico almeno al 50% per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come "croniche ed invalidanti" dal Ministero di Salute – ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001 n. 296 e dal DM 18 maggio 2001 n. 279 – certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile per i figli minorenni e nella misura almeno pari al 85% per i figli maggiorenni (inviare la documentazione attestante quanto dichiarato a mezzo raccomandata).

N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 15 e all'allegato 2 dell'Accordo sindacale regionale del 28-5-2021.

Altre specifiche:

Il/la sottoscritto/a dichiara l'appartenenza del coniuge alle Forze Armate o di Polizia (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato)

Il/la sottoscritto/a è informato che il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle domande di trasferimento volontario in ambito regionale, come previsto nell'accordo sindacale regionale del 28-5-2021 e, pertanto, autorizza il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679/UE), anche in relazione alla possibile pubblicazione dei dati comuni negli elenchi di cui all'accordo sindacale citato.

Cognome e Nome _____ (indicare per esteso)

(firma del richiedente)

_____/_____/_____
(gg) (mm) (aaaa)
data della presentazione della domanda

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l'accordo sindacale del 28-5-2021.